

COME COMPILARE I MODULI PER NON FARSI FREGARE IL TFR

TUTTI I LAVORATORI, COMPRESI QUELLI DELLE PICCOLE AZIENDE, SE VOGLIONO TENERE IL TFR IN AZIENDA DEVONO COMUNICARLO PER ISCRITTO ALLA LORO AZIENDA. IL SILENZIO È CONSIDERATO CONSENSO AL TRASFERIMENTO DEL TFR AI FONDI PENSIONE.

Le aziende hanno l'obbligo di consegnare i moduli per la scelta della destinazione del TFR; il modulo **TFR1** per i lavoratori assunti **ENTRO il 31 dicembre 2006** oppure il modulo **TFR2** per i lavoratori assunti **DOPO il 31 dicembre 2006** e/o entro sei mesi dall'assunzione. **I moduli TFR1 e TFR2 devono essere consegnati al datore di lavoro che dovrà restituire una copia controfirmata che il lavoratore dovrà aver cura di conservare.**

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare sulla scelta da effettuare, anche con una comunicazione scritta ad un mese dalla scadenza, e di consegnare i moduli, **ma non è prevista alcuna sanzione se non lo fa. FATELO VOI!!** I moduli sono reperibili presso le nostre sedi; per semplificare le cose abbiamo predisposto dei fac-simile dei moduli.

ATTENZIONE: VA COMPILATA SOLO LA SEZIONE CHE INTERESSA METTENDO UNA CROCE SOLO DOVE INDICATO PER MANTENERE IL TFR IN AZIENDA

MODULO TFR 1 - per i lavoratori assunti entro il 31/12/2006

SEZIONE 1 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria **in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare;**
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005
DISPONE

che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile.

SEZIONE 2 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria **in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare;**
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005
DISPONE

che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione, al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente.

SEZIONE 3 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria **in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR;**
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005
DISPONE

che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile.

SEZIONE 4 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria **in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR;**
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005
DISPONE

che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile.

MODULO TFR 2 - per i lavoratori assunti a partire dal 01/01/2007

SEZIONE 1 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria **in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare;**
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005
DISPONE

che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile.

SEZIONE 2 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria **in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare;**
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005
DISPONE

che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione, al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente.

SEZIONE 3 Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria **in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR;**
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005
DISPONE

che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile.